

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Il **C.U.A.V. -SERVIZIO UOMINI OLTRE LA VIOLENZA- U.O.V.-**, gestito dall'Associazione **Impegno Donna ODV**, CF: 940747830719 – P.IVA: 04411250717, con sede legale in Foggia alla via Bagnante n. 16, nella persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa Franca Maria Benedetta Dente, C.F. DNTFNC46C61C514I, nata a Cerignola (FG) il 21.03.1946, iscritta all'Albo della Regione Puglia nr.824 del 23 ottobre 2007, RUNTS al n. 36911 con provvedimento del 23/06/2022

E

IL CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO CF: 9410280711, RUNTS 59795 provvedimento del 25.10.2022, Registro Regionale Persone giuridiche ex DPR 361/2000 nr. 119 con sede legale in Foggia Via L. Rovelli nr. 48 (pec: CSV.FOGGIA@PEC.IT), nella persona del legale rappresentante p.t., dott. Cav. Pasquale Marchese domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione rappresentata, in seguito denominato "C.S.V. FOGGIA ODV" C.F. MRCPQL55C18C202X, nato a Castelluccio Val Maggiore -FG- in data 18 marzo 1955

PREMESSO che

la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle donne e dei minori vittime di violenza di genere e che il recupero ed il reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati di natura violenta, fisica, psicologica, economica, sessuale e stalking, in ambito familiare passa anche attraverso lo sviluppo di consapevolezza rispetto ai propri comportamenti maltrattanti ed attraverso una graduale assunzione di responsabilità come previsto dall'art. 16 della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" cd. Convenzione di Istanbul.

VISTA la Direttiva UE del 14 maggio 2024 nr. 1385 al Considerando 80 che stabilisce che: " *Occorre istituire programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi (ripetuti) reati di violenza contro le donne o di violenza domestica o rischio di recidiva. I programmi di intervento dovrebbero essere attuati da professionisti formati e qualificati. Tali programmi dovrebbero mirare specificatamente a garantire relazioni sicure e insegnare all'autore di reato o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti.....* "

VISTO L'art. 37 della Direttiva UE del 14 maggio 2024 nr. 1385 che riguarda "i programmi di intervento" anche a favore di soggetti solo a rischio e stabilisce che;

"1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati per prevenire e ridurre al minimo il rischio che sia commessa violenza contro le donne o violenza domestica e il rischio di recidiva.*

2. *La partecipazione ai programmi di intervento di cui al paragrafo 1 è resa disponibile alle persone che hanno commesso un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e può essere resa disponibile ad altre persone per le quali si ritiene che vi sia il rischio che commettano tali reati. Ciò può includere le persone che sentono l'esigenza di partecipare, ad esempio perché temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.*

3. *Gli Stati membri provvedono affinché l'autore di uno stupro sia incoraggiato a partecipare a un programma di intervento di cui al paragrafo 1.*

VISTE La Legge del 19 Ottobre 2021 nr. 134 e il Decreto Legislativo 150/2022 conosciute come “*Riforma Cartabia*”

VISTO L' articolo 6 della Legge del 19 Luglio 2019 nr. 69 rubricata “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”

VISTI Gli articoli 15 e 18 della legge del 24 Novembre 2023 nr. 168 rubricata “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

VISTA la Circolare Ministero della Giustizia recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”.

VISTA la Circolare n.3/2022 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 26 ottobre 2022 in tema di giustizia riparativa.

VISTA l'Intesa Stato – Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 nr. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. – Repertorio Atti nr. 184/CSR del 14 settembre 2022.

VISTA La Deliberazione di Giunta Regionale n.372/2021 in cui l'Amministrazione ha espresso la volontà di presentare una proposta progettuale che, a partire dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, e dal Piano regionale integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020, abbia quali elementi di riferimento prioritario:

- 1) il potenziamento di interventi di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali anche al fine di prevenire la recidiva;
- 2) la promozione di attività specifiche per la formazione del personale, anche al fine di dare omogeneità alle prassi operative;
- 3) l'implementazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio continuo dei dati sugli uomini presi in carico, i percorsi realizzati ed i loro esiti;
- 4) una precisa e dedicata strategia di comunicazione e informazione;
- 5) la possibilità di sperimentare un modello organizzativo, da adottarsi a livello regionale, che preveda sistemi d'intervento integrati con le attività di contrasto della violenza maschile contro le donne, in rete con altri servizi antiviolenza, con il sistema di giustizia, con le forze dell'ordine, con i servizi sociali e sanitari, con gli operatori pubblici e privati che intercettano la violenza.
- 6) Che l'art 3 delle Linee Guida Cuav – Intesa Stato Regioni Rep atti CSR 184/2022- prevede che;” L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V.

deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy”.

7) Che l’art 5 lettera b) prevede che; “Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue”.

CONSIDERATO CHE

Le linee guida Intesa Stato Regioni Rep. Atti CSR 184/2022 prevedono che:

1) Prestazioni minime garantite

Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all’interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all’ambito.

Accesso ai servizi

Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall’art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all’accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.).

Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei Servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi.

Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o Servizi pubblici, è necessario che il contatto e le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall’interessato.

Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalità e per le finalità previste dall’art. 6, comma

1 e 2, e dell'art.17 della Legge 19 luglio 2019, n.69, o nell'ambito di misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario.

L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. può essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l'avvio di un programma.

2) Colloqui di valutazione:

I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma.

Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi anti violenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc..), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

3) il CSV ODV annovera tra i suoi professionisti delle associazioni ad esso aderenti anche mediatori/trici linguistico culturali.

4) il locale (da planimetria identificato con SEGRETERIA NR. 7) in cui esercita il CSV ODV , fornito in ospitalità gratuita al Cuav Uov ottempera ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall' art 3 delle Linee Guida Cuav – Intesa Stato Regioni Rep atti CSR 184/2022-

Le parti tra loro stipulano il seguente protocollo

Art. 1 - Finalità.

Il protocollo ha lo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti. I colloqui previsti dal Servizio Cuav Uov si svolgeranno presso la sede del CSV Foggia.

Art. 2 Compiti del CUAU

Sono compiti specifici del Cuav Uov ai fini del presente accordo:

- Qualora dovesse essere necessaria per l'esperienza delle attività del Servizio avvalersi della figura del mediatore/trice culturale si avvarrà di una professionista, adeguatamente formata, indicata dal CSV ODV

Art 3. Compiti del CSV ODV

Sono compiti specifici del CSV ODV

- Consentire lo svolgimento dei colloqui presso la propria sede nel locale idoneo -DA PLANIMETRIA SEGRETERIA NR.7- per l'espletamento delle attività.
- In caso di richiesta da parte del Cuav Uov fornire la figura del/della mediatore /trice linguistico culturale adeguatamente formata/o.

Art. 4 - Condizioni, durata e diritto di recesso.

Il Protocollo ha la durata di 18 mesi ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione; è da intendersi tacitamente rinnovato annualmente salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso e tramite PEC.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, adoperarsi congiuntamente per il reperimento di una soluzione alternativa presso altro servizio.

Foggia lì 18 luglio 2024

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del CSV Foggia



La Presidente Impegno donna

